

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 216**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante: «Riordino dell’Agenzia nazionale per la  
sicurezza del volo – ANSV»

*(Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,  
n. 244 e dell’articolo 26, commi 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 maggio 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 126/10

Roma 21 - MAG. 2010

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo- ANSV, ai sensi dell' articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009.

*Con i miei saluti.*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

Schema di Regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV,  
ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la soppressione automatica degli enti pubblici non economici per i quali – alla scadenza del 31 marzo 2009 (termine differito al 30 giugno 2009 dall'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 20, come sostituito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, e, da ultimo, al 31 ottobre 2009 dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) – non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, con quest'ultima norma il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza delle stesse e di migliorarne la qualità dei servizi.

In tale contesto, con particolare riferimento a quanto disposto dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, è emersa la necessità di procedere al riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha anche modificato il titolo VIII del libro I, parte II, del codice della navigazione, dando attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 94/56/CE del 21 novembre 1994.

Nell'operare il riordino dell'ente in questione si tiene conto non soltanto delle specificità dello stesso e dei suoi organi, ma anche del delicato compito istituzionale che l'Agenzia assolve sul piano nazionale ed internazionale. Va al riguardo ricordato che l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è preposta, in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, allo svolgimento delle inchieste tecniche in campo aeronautico, con finalità unicamente di prevenzione e quindi di miglioramento dei livelli di sicurezza del volo, a tutela della pubblica incolumità.

Nell'espletamento delle inchieste tecniche, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, così come contemplato dall'articolo 827 del codice della navigazione, procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

Va in merito evidenziato che nell'assolvimento dei propri compiti di istituto l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo opera con poteri assimilabili a quelli dell'autorità giudiziaria.

Si sottolinea, inoltre, che - trattandosi di una specificità rispetto ai compiti ordinariamente attribuiti agli organi di indirizzo politico - il presidente ed i membri del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono, sulla base

dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 1999, gli stessi poteri attribuiti agli investigatori dell'ente che sono preposti allo svolgimento delle inchieste tecniche.

Con il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, che ha dato attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2003/42/CE del 13 giugno 2003, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stato attribuito anche il compito, senza sovrapposizione di competenze con altri enti, di predisporre e gestire un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione delle segnalazioni volontarie, finalizzato a favorire, a fini di prevenzione, lo studio dei fattori di criticità per la sicurezza del volo.

Sulla base di quanto contemplato dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, è stato quindi predisposto l'allegato schema di regolamento, che, come già evidenziato, tiene necessariamente conto delle specificità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dei suoi organi.

Con l'articolo 2 si procede alla riorganizzazione degli organi dell'ente, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 1999, tenendo conto non soltanto dell'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche delle problematiche emerse in dieci anni di operatività dell'ente.

In particolare, in ossequio alle disposizioni di legge (che prevedono una riduzione degli organi collegiali), è stato ridotto da quattro a tre il numero dei membri del collegio, sopprimendo uno dei due membri nominati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è stato previsto un solo componente supplente del collegio dei revisori dei conti a fronte dei tre previsti in precedenza. Non è stato possibile prevedere ulteriori riduzioni dovendo fare salva la funzionalità dell'organo, come previsto dalla stessa disposizione legislativa (articolo 2, comma 634, lettera d), ultima parte, della legge n. 244 del 2007)

E' stata poi soppressa la figura del segretario generale, sembrando più opportuno che a capo degli uffici dell'ente non sia posto un organo dello stesso, ma una figura dirigenziale, in linea con gli orientamenti organizzativi che sovrintendono alla pubblica amministrazione e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419.

Con l'articolo 3 si realizza una rivisitazione e una riallocazione delle competenze degli organi dell'ente (articolo 6 del decreto legislativo n. 66 del 1999), definendo puntualmente quelle del presidente, sulla base sia della consolidata esperienza operativa dell'ente medesimo, sia della realtà organizzativa degli omologhi enti di investigazione stranieri.

In particolare, è parso opportuno - tenuto anche conto dei poteri già oggi riconosciuti al presidente dal citato articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 1999 - attribuire a tale organo un ruolo più incisivo sia in ordine al coordinamento dell'attività investigativa (anche alla luce delle ricadute che quest'ultima ha frequentemente sul piano internazionale), sia in materia di rapporti istituzionali, *in primis* con l'autorità giudiziaria, con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è tenuta spesso a coordinarsi nel caso in cui, a seguito del medesimo evento, siano state aperte, con finalità diverse, l'inchiesta tecnica e quella penale. Tale attribuzione di competenze inoltre contribuisce a migliorare la tempestività decisionale, a vantaggio dell'attività di prevenzione.

Al presidente è stato anche attribuito, nell'ottica di incrementare l'efficienza dell'ente, il compito di nominare il direttore generale, che deve essere scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale.

Con l'articolo 4 si procede alla istituzione del direttore generale. Al direttore generale sono attribuiti compiti di gestione della struttura e del personale, parte dei quali richiamano quelli in precedenza attribuiti al segretario generale, facendo comunque salvi i compiti di coordinamento dell'attività investigativa posti direttamente in capo al presidente.

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolati con contratto di diritto privato, analogamente a quanto previsto per la maggioranza degli enti pubblici.

L'articolo 5, a seguito della soppressione della figura del segretario generale, sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 1999 che disciplina lo stato giuridico e le situazioni di incompatibilità degli organi dell'Agenzia, eliminando, appunto, il riferimento al segretario generale.

L'articolo 6 detta disposizioni transitorie e finali in relazione al nuovo assetto degli organi. Il comma 1 stabilisce che gli organi in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio. In tal modo si ottiene un allineamento della scadenza dei mandati dei vari organi evitando così di ricorrere al commissariamento. Con il comma 2, in relazione alla nuova configurazione degli organi e alle diverse attribuzioni conferite al presidente e al collegio, si dispone che, in prima attuazione del regolamento, non si applica la disposizione relativa al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia provveda, a seguito dell'istituzione della figura del direttore generale, ad una nuova ripartizione della dotazione organica, che preveda la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali. Tale prescrizione è finalizzata ad assicurare il contenimento delle spese, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).

Il comma 4 stabilisce la modalità con cui effettuare la rimodulazione della dotazione organica e, cioè, attraverso una deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo viene snellito e semplificato il procedimento di cui all'articolo 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66 del 1999 (che prevedeva un DPCM di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), lasciando comunque sostanzialmente invariata la funzione di verifica e controllo da parte delle stesse amministrazioni.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, ora sostituiti sostanzialmente con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, quarto comma, del regolamento.

**Schema di Regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV,  
ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112**

**RELAZIONE TECNICA**

**Gli organi dell'ANSV**

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 1999 prevede che sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio, composto di quattro membri;
- c) il segretario generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti.

**Gli organi nello schema di regolamento di riordino**

L'articolo 2 dello schema di regolamento di riordino prevede che sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il collegio, composto da tre membri;
- c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.

Con l'articolo 4 si procede alla istituzione del direttore generale, cui sono attribuiti compiti di gestione della struttura e del personale, parte dei quali richiamano quelli in precedenza attribuiti al segretario generale, organo soppresso.

**Costo attualmente sostenuto**

presidente	euro	92.962
collegio (4 membri)	euro	51.646
segretario generale	euro	82.633
revisori dei conti	euro	30.471
oneri riflessi	euro	49.821
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>euro</b>	<b>307.533</b>

**Costo secondo lo schema di regolamento di riordino**

presidente	euro	92.962
collegio (3 membri)	euro	38.734
revisori dei conti	euro	30.471
oneri riflessi	euro	30.424
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>euro</b>	<b>192.591</b>

Per quanto sopra esposto, il riordino proposto comporta i seguenti risparmi di spesa sugli organi:

	COSTO ATTUALE	COSTO FUTURO	RISPARMIO
presidente	92.962	92.962	0
collegio	51.646	38.734	12.912
segretario generale	82.633	0	82.633
revisori dei conti	30.471	30.471	0
oneri riflessi	49.821	30.424	19.397
<b>TOTALE</b>	<b>307.533</b>	<b>192.591</b>	<b>114.942</b>

Pertanto, il risparmio complessivo a regime della spesa per gli organi su base annua è pari ad euro 114.942, corrispondente al 37,38% della spesa attualmente sostenuta.

Il costo previsto per il direttore generale, stimato sulla retribuzione attualmente percepita dai dirigenti dell'ENAC (contratto di riferimento che si applica al personale dell'ANSV) è il seguente:

- stipendio tabellare + retribuzione di posizione + indennità di risultato	euro 97.607
- oneri riflessi	euro 37.724
- TOTALE	euro 135.331

Tale spesa trova compensazione con la contestuale riduzione nella pianta organica di almeno un posto dirigenziale.

L'istituzione della figura del direttore generale, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi, bensì costituisce un ulteriore risparmio, in quanto, contestualmente alla sua istituzione, si provvede alla rimodulazione della dotazione organica in modo da assicurare il contenimento delle spese, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78), con la espressa previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali.

22 OTT 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carli's

**Schema di Regolamento di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV,  
ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112**

**VISTO** l’articolo 87 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 17, comma 2, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994;

**VISTO** l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

**RITENUTO** che non è possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

**RITENUTO**, altresì, di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed



h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

**ACQUISITO** il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**DI CONCERTO** con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze

**EMANA**

**il seguente Regolamento**

**Articolo 1.**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali.

**Articolo 2**

**Organi dell'Agenzia**

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio, composto da tre membri;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

### Articolo 3

#### Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.

2. Il presidente inoltre:

a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;

b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

c) può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;

d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;

e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;

3. Il collegio provvede, in particolare a:

a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporre la diffusione ai soggetti interessati;

c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

d) approvare i bilanci dell'Agenzia;

e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

### Articolo 4

#### Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.
2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.
3. Il direttore generale, inoltre:
  - a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;
  - b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;
  - c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;
  - d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;
  - e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;
  - f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
  - g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.
4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

#### **Articolo 5** **Stato giuridico**

1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.
2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.
3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.
4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.
5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.

#### **Articolo 6** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio.
2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

3. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 7 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

13 MAG. 2010

4.2.5.10.2

Dottorssa ILARIA ANTONINI

Dr. Sordani  
procedere, pmi



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2182/2010

Roma, addi 12 maggio 2010

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero 10/2010 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**RIORDINO AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA DEL VOLO**

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DIPARTIMENTO**  
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0009908-4.2.5.10.2  
del 13/05/2010



4779759

Numero 2182/2010 e data 12/5/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 aprile 2010

**NUMERO AFFARE 00010/2010**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.-  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo.  
Schema di d.P.R. recante regolamento di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), ai sensi dell’articolo 26, primo comma, secondo periodo, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 17533-4.2.5.10.2 del 11/12/2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, Dipartimento per il coordinamento amministrativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;  
Visto il parere interlocutorio, di questa Sezione, del 18 gennaio 2010 e la nota di risposta dell’amministrazione del 13 aprile 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso e Considerato:

1. Il Collegio aveva richiesto all'amministrazione innanzitutto di riferire in ordine a come avesse dato attuazione contestualmente, non solo alla lettera b), ma anche alle lettere h) e i) del comma 634, dell'articolo 2 della legge 244 del 2007 le quali prevedono la contestuale riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti e la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con, in entrambi i casi *“corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale”* e il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento (Consiglio di Stato – sez. atti normativi, 14 novembre 2009 n. 4742).

L'Amministrazione era inoltre pregata di trasmettere alla sezione il parere espresso dai sindacati.

2. Quanto a quest'ultima richiesta, si prende atto della trasmissione dello schema, in data 1° dicembre 2009, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. In ordine al primo e sostanziale profilo la Presidenza, in linea di principio, ribadisce che dei criteri indicati dal legislatore potrebbe darsi un'interpretazione diversa e che cioè essi possano essere applicati in via alternativa: a suo avviso, pertanto sarebbe stata bastevole la riduzione dei componenti degli organi collegiali e la

soppressione della figura del Segretario generale.

Al riguardo si osserva che è indirizzo consolidato della Sezione (cfr, *ex plurimus*, parere n. 3701/2009) quello secondo cui il riordino imposto dalla norma in esame “*si desume dal complesso dei principi e dei criteri direttivi?*” indicati dal legislatore, principi e criteri che pertanto devono essere applicati non in via alternativa bensì cumulativa (fatta eccezione ovviamente per le ipotesi in cui si optasse per la soppressione, la fusione o la trasformazione).

In concreto, peraltro, l'Amministrazione riferisce che con d.P.C.M 4 febbraio 2010 è stata approvata la deliberazione concernente la riduzione della dotazione organica, da 52 a 46 unità complessive ed è stata disposta una ulteriore rimodulazione della dotazione organica con la previsione del taglio di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali (da tre unità di dirigenti si passa a due).

Quanto ai tagli relativi alle strutture di vigilanza, la Presidenza fa anche presente che presso di essa non sono presenti strutture che esercitino in via esclusiva tale attività: essa viene svolta nell'ambito del coordinamento amministrativo attraverso uffici e personale impiegati in un insieme di altre innumerevoli attività.

Osserva comunque la Presidenza del Consiglio, che per essa è dettata una speciale disciplina in materia di riduzione degli organici ed è in corso, infatti, il procedimento per dare attuazione a questa norma (legge 26 febbraio 2010 n. 25), con un taglio di sette unità dirigenziali di prima fascia e di 39 unità di seconda fascia.




4. La sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio, ritiene conclusivamente di poter esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del procedimento, sia in considerazione dei tagli effettuati sia prendendo atto delle motivazioni addotte per i rimanenti profili.

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Giovanni de Cesare




IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Maria Barbagallo





*A. M. A. Rocchetti  
Ch. Graziosi*

**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 478

Roma, addi 16 febbraio 2010

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **10/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**RIORDINO AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA DEL VOLO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.  
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DIPARTIMENTO**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**  
ROMA

Il Segretario Generale  
*[Signature]*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI  
E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI  
16 FEB 2010  
1242/355/Ram/2009

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

**NUMERO AFFARE 00010/2010**

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di regolamento di riordino dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 17533-4.2.5.10.2 del 11/12/2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'art. 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto in un più generale contesto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione (cd. taglia enti) e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative Statali, comunque denominati con la puntuale indicazione dei principi e dei criteri direttivi, cui attenersi per il riordino degli enti. Tutto ciò al

fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

La predetta disposizione ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione da emanare entro il 31 dicembre 2009 su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione di governo, e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.

La Presidenza del Consiglio, alla luce dei criteri direttivi, indicati dalla norma primaria per il riordino, dopo aver verificato l'impossibilità di procedere a trasformazioni o soppressione degli stessi è intervenuta comunque ad operare modificazioni organizzative, funzionali sia all'esigenza del contenimento della spesa sia a garantire la prosecuzione delle attività istituzionali.

Sulla base di tale presupposto l'Amministrazione ha proceduto alla razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, alla riduzione fino al 30% del numero dei componenti degli organi collegiali così come previsto dalla lettera d), dell'art. 2, comma 634 della legge 244/2007.

Lo schema di provvedimento consta di sette articoli. Nella sostanza è stato ridotto da quattro a tre il numero dei membri del collegio, sopprimendo uno dei due membri nominati su proposta del Ministro delle infrastrutture ed è stato previsto un solo componente supplente del collegio dei revisori dei conti a fronte dei tre previsti in precedenza. E' stata soppressa la figura del segretario generale, sostituendola con il Direttore generale dell'agenzia, al quale sono attribuiti compiti di gestione della struttura e del personale, parte dei quali richiamano quelli in precedenza attribuiti al segretario generale (art. 4).

Considerato:

La Sezione deve preliminarmente rilevare che, anche nel caso in esame come già verificatosi per precedenti regolamenti di riordino della stessa natura che le sono

stati sottoposti, l'Amministrazione si è attenuta solo parzialmente ai principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007.

Il riordino invece secondo quanto più volte ritenuto dalla sezione (Cons. Stato, Sez. Atti Normativi, 21 dicembre 2009, n. 4926/2009) deve *“essere visto come un fatto unitario”* nel quale convergono le prescrizioni dell'art. 17 del 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con la conseguenza che il riordino deve inquadrarsi nelle politiche generali da seguire per il contenimento della spesa pubblica, in quanto diretto ad attuare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa per ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio della spesa. Lo stretto collegamento tra riordino dell'ente e contenimento della spesa pubblica è confermato dal fatto che gli enti devono altresì procedere al blocco di nuove assunzioni e che devono avere comunicato entro il 30 novembre 2009 le economie conseguite in via strutturale.

Del resto il già citato comma 634 elenca i principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione e la soppressione e messa in liquidazione con regolamenti di enti ed organismi pubblici – statali.

Tale principi e criteri direttivi, che fra l'altro indicano la materia che la nuova normativa regolamentare deve disciplinare, devono essere integralmente osservati dai regolamenti di riordino, sicché i nuovi regolamenti non possono omettere di disciplinare materie che sono investite da quei principi e criteri: è lo stesso concetto di riordino che implica una interpretazione di questo tipo, visto che esso coinvolge il complesso delle disposizioni che riguardano l'organizzazione dell'ente. La natura e l'entità del riordino degli enti pubblici non economici voluto dal legislatore con il suddetto art. 26, implicano “perciò” che l'Amministrazione referente riferisca in ordine a come abbia dato attuazione contestualmente allo schema di regolamento in oggetto non solo alla lettera b), ma anche alle lettere h) e i) del comma 634 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, le quali prevedono la

riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti e la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con, in entrambi i casi, *“corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”* (Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 14 dicembre 2009, n. 4742/09).

L'Amministrazione è inoltre pregata di trasmettere alla Sezione il parere espresso dai sindacati.

Quanto all'“articolato generale”, sotto il profilo formale, si richiama per la redazione del testo al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001 n. 101, recante “guida alla redazione dei testi normativi”.


P.Q.M.

La Sezione sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte in motivazione.

L'ESTENSORE  
Giovanni de Cesare



IL PRESIDENTE  
Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO  
(Lidia Grassucci)






*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0010124-4.2.5.10.2  
del 17/05/2010



4787495

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI


S E D E

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), ai sensi dell' articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con riferimento alla nota DAGL/3038/10.382/1357 del 18 febbraio u.s., si comunica che il Consiglio di Stato con parere n. 2182/2010 si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto di riordino dell' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si trasmette, pertanto, il predetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento e per l'inoltro alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Cons. Diana Agosti)





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 22 OTT. 2009

ACG/HP/RUFFA/14801

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, inviato da codesta Presidenza del Consiglio - DAGL - per le verifiche tecniche di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.

Si invia, pertanto, l'iniziativa in parola munita del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO





409  
17

49  
RIFPA

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

Roma, 22 OTT 2009

Prot. Nr. 107757  
Rif. Prot. Entrata Nr. 107589  
Allegati: vari  
Riferimento e\_mail·PCM del 15/10/2009

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
SEDE  
e.p.c.: All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento di riordino dell'Agenda nazionale per la sicurezza del volo ANSV, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per le verifiche tecniche di competenza, lo schema di regolamento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2009.

Al riguardo, si comunica, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
22 OTT. 2009
Prot. n. <i>14800</i>



Roma, 26 OTT. 2009

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

7738  
N.º DAGU/51397/10.3.1  
Risposta al Foglio del  
N.º

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per il coordinamento amministrativo

E, p.c.

All'Ufficio del Segretario generale

LORO SEDI

**Oggetto:** Schema di regolamento di riordino dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette il provvedimento in oggetto corredato delle relazioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, munito del "visto" del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI  
E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI  
26 OTT 2009  
SPEDITO



Roma, 15 OTT. 2009

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi  
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica  
Servizio Documentazione parlamentare e presso gli  
organi costituzionali*

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
FINANZE  
Ufficio legislativo- Settore Economia

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO  
Ufficio di segreteria e coordinamento  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA

Prot. 7370  
Dagl/51397/10.3.1.

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

